

(N. 401)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1949

Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946 n. 622,
circa la pubblicità su carte valori postali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, venne tolto, come è noto, il divieto della pubblicità sugli stampati, negli uffici ecc. di questa Amministrazione, ripristinandone l'esercizio, con l'esclusività per l'Amministrazione e con facoltà di concessione. Il primo comma dell'articolo 2, che è basilare, dice testualmente: « È riservato allo Stato, a fine di pubblicità commerciale, industriale e professionale, l'uso degli spazi disponibili sugli stampati, moduli, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulle pareti, vetrine e altre superfici degli stabilimenti dipendenti dal Ministero stesso e in genere su tutte le cose di pertinenza del medesimo comprese le cassette postali di impostazione ».

È ora accaduto che i Circoli filatelici di Savona e Venezia, in occasione di un raduno di amatori, senza alcuna autorizzazione e con evidenti fini di speculazione, hanno creato alcuni trittici, con francobolli in corso, mediante utilizzazione degli spazi bianchi che dividono in due i fogli di 100 valori, soprastampando gli spazi stessi con una raffigura-

zione pubblicitaria e operandovi una perforatura in tutto simile a quella usata nella stampa dei fogli stessi. Ravvisando nei fatti una palese violazione della privativa sulla pubblicità (articolo 3 del citato decreto-legge n. 622), gli organi provinciali competenti hanno dichiarato in contravvenzione i due Circoli, uno dei quali, peraltro (quello di Venezia) ha opposto vivissima resistenza e serie obiezioni sulla legittimità della contravvenzione.

Venne così interpellata in proposito l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha però espresso il parere che, in effetti, nei casi incriminati non vi fossero gli estremi della contravvenzione, sul riflesso della considerazione che tra gli oggetti sottoposti alla privativa della pubblicità non figurano le carte valori, e che il criterio della pertinenza degli oggetti alla Amministrazione, il quale, a parere dell'Avvocatura, sarebbe condizione limite della esclusività, verrebbe meno con l'acquisto che di essi ne faccia il privato. Questo Ministero, ritenendo indispensabile troncare ogni possibilità a simili speculazioni che, con la creazione di tali complessi filatelici e la vendita di essi

a prezzi assai maggiorati ad amatori di buona fede, superano il semplice campo contravvenzionale per rasentare l'illecito penale, è giunto nella determinazione di modificare, come del resto consiglia la stessa Avvocatura, il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 622, introducendovi un esplicito divieto per le carte valori e loro margini, e precisando che l'esclusività non cessa con l'acquisto che di esse faccia il privato.

Nel relativo disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione, non vengono riprodotte le specificazioni della pubblicità (commerciale, industriale, professionale), sia perchè superflue, sia perchè potrebbero indurre nel convincimento, come in effetti è accaduto per un Istituto di beneficenza, che al di fuori del campo commerciale, industriale e professionale non sussista privativa, il che è da evitare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946, n. 622, è sostituito dai due comma seguenti:

« È riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione.

Il divieto di pubblicità previsto dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce ».